

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Il presente documento composto da n. 17 fogli per n. 32 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 716/2015, PG n. 41032 del 27/03/2015 I.P. 1224/2015, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dalla Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Città Metropolitana di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.


Ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 vigente al 1 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 591 e seguenti, si pone sul presente documento conforme all'originale telematico un bollo della misura forfettaria di euro 16,00.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Città Metropolitana di Bologna: [www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it).

Bologna, 30/03/2015

La Dirigente  
del Servizio Tutela Ambientale  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)






**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: CAR Srl sede legale ed operativa in via Laguna 27/A Imola (BO). Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, Via Laguna 27/A Imola (BO).- Codice Fiscale/P.IVA 03032890372. Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R5 Riciclo/recupero delle sostanze inorganiche

**II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

**Decisione**



1. Autorizza<sup>1</sup> la società CAR Srl, nel nome del legale rappresentante pro tempore, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito Via Laguna 27/A Imola (BO), in conformità agli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione<sup>2</sup>, e nel rispetto delle condizioni stabilite nella relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi<sup>3</sup> allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:
  - a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale;
  - b) autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse;
  - c) parere dell'Arpa, in materia ambientale;
  - d) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
3. La presente autorizzazione è valida per 10<sup>4</sup> (dieci) anni a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento;  
L'efficacia della presente autorizzazione, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al punto 5.4 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi<sup>5</sup> è sospesa fino alla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana di Bologna, nei termini temporali indicati al successivo punto 4.
4. Dispone la prestazione, entro trenta giorni dall'emissione del presente provvedimento autorizzativo, delle relative garanzie finanziarie secondo le modalità indicate al punto 7 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi<sup>6</sup> allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, comunicando in via preventiva che, decorso il termine temporale senza la trasmissione delle garanzie e la conseguente accettazione delle stesse da parte di questa Amministrazione, si intenderà sospesa l'attività di gestione dei rifiuti<sup>7</sup> eccetto che per le operazioni di recupero e le relative tipologie di rifiuti elencate al punto 10 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi<sup>8</sup>
5. Dispone altresì che l'ammontare della garanzia finanziaria è fissata in € 504.000,00 *cinquecentoquattromilaeuro/00*.
6. Avverte che l'autorizzazione unica è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione deve essere presentata domanda all'autorità competente che decide prima della

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.

<sup>2</sup> Con nota P.G. 64183 del 18/04/2014 integrata con nota in atti P.G. 121538 del 06/08/2014

<sup>3</sup> Agli atti P.G. n.40222 del 26/03/2015;

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

<sup>5</sup> Vedi punto 3

<sup>6</sup> vedi punto 3

<sup>7</sup> Autorizzati nel presente provvedimento ai sensi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

<sup>8</sup> vedi punto 3

scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

7. Dà atto che le spese istruttorie, quantificate in € 154,94 ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse tramite bollettino postale n. 17791401 e sono state introitate al cap 7000.
8. Precisa altresì che l'atto<sup>9</sup> di iscrizione n. 46175/12 nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, è da intendersi riferita alle attività non ricomprese nella presente autorizzazione unica<sup>10</sup> ed elencate al punto 10 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
9. Dispone di trasmettere il presente atto in copia conforme all'originale alla società CAR S.r.l. e telematicamente copia al Comune di Imola, all'ARPA Distretto di Imola ed all'AUSL di Imola.
10. Comunica che, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

### Motivazione

CAR Srl gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via Laguna 27/A Imola (BO), in virtù dell'atto di iscrizione P.G. n. 46175/2012<sup>11</sup> nell'elenco provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della Provincia di Bologna, a cui è subentrata dal 1/01/2015 la Città Metropolitana di Bologna.

Con una circolare inviata alle aziende interessate del 4/12/2013<sup>12</sup>, l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha comunicato e precisato che le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti inerti non pericolosi finalizzate al loro utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 (*procedura "ordinaria"*) invece che ai sensi dell'art. 216 del medesimo d.lgs (*procedura "semplificata"*), stabilendo un termine<sup>13</sup> di presentazione delle istanze di autorizzazione unica delle attività di recupero rifiuti in essere.

CAR Srl ha presentato domanda<sup>14</sup> di autorizzazione unica<sup>15</sup> dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Laguna 27/A Imola (BO), per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi identificati dai seguenti codici CER:

<sup>9</sup> in atti P.G. 71888 del 07/05/2012, ai sensi del D.M. 5/02/1998;

<sup>10</sup> rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006;

<sup>11</sup> Comunicato alla società con nota P.G. 71888 del 07/05/2012;

<sup>12</sup> Agli atti P.G. 167330 del 04/12/2013

<sup>13</sup> definito in novanta giorni dalla data di ricevimento della circolare

<sup>14</sup> Con nota P.G. 64183 del 18/04/2014

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

- 010399 rifiuti non specificati altrimenti
- 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 060902 scorie fosforose
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100202 scorie non trattate
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti
- 100601 scorie della produzione primaria e secondaria
- 100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 100809 altre scorie
- 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 100903 scorie di fusione
- 100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09.
- 100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 101003 scorie di fusione
- 101099 rifiuti non specificati altrimenti
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 170405 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Il quantitativo massimo annuo delle tipologie di rifiuti sopra elencati richiesto da autorizzare<sup>16</sup> in procedura ordinaria è pari a 70.000 t/a. Detto quantitativo è compreso nelle quantità complessive di 196.500 t/a attualmente autorizzate in virtù dell'atto di iscrizione nell'elenco provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi emanato dalla Provincia di Bologna, agli atti P.G. n. 46175/2012<sup>17</sup>.

Rimangono, pertanto, invariati i quantitativi massimi conferibili attualmente autorizzati.

<sup>16</sup> ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i.

<sup>17</sup> Comunicato alla società con nota P.G. 71888 del 07/05/2012;

Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., " autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali , detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto<sup>18</sup>, dovrà sostituire l'autorizzazione allo scarico delle acque prodotte dai servizi igienici annessi all'attività<sup>19</sup>, l'autorizzazione<sup>20</sup> alle emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti e matrice rumore. Le acque reflue di dilavamento dei piazzali originati dall'attività di CAR Srl sono immesse in un sistema per la gestione delle acque produttive comune a scarichi di altre attività pertanto ha caratteristiche di scarico parziale. Detto sistema è costituito da una vasca di laminazione comune ed è gestito dal Supercondominio Lasie.

In data 26 Giugno 2014, è stata convocata<sup>21</sup> conferenza di servizi, a cui hanno preso parte, ARPA Distretto Imola, Comune di Imola e Provincia di Bologna. La conferenza si è conclusa esprimendo un parere sospensivo mediante richiesta di integrazione<sup>22</sup> ;

In data 06/08/2014, CAR Srl ha trasmesso la documentazione integrativa<sup>23</sup>.

ARPA Distretto di Imola ha trasmesso parere<sup>24</sup> favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**- matrice rifiuti**

*La ditta dovrà dotarsi di idoneo sistema di lavaggio ruote, utilizzando anche il presente portale bagnatura dichiarato nella documentazione integrata. A conclusione dei lavori di implementazione dell'impianto presente dovrà essere inviata copia alla scrivente Agenzia.*

*Le acque reflue ed i fanghi di supero prodotti dal lavaggio ruote, dovranno essere smaltiti come rifiuto o in caso se costituiti da materiale non inquinato proveniente dall'impianto, potrà essere recuperato all'interno del sito stesso.*

**- matrice emissioni diffuse:**

*Durante le lavorazioni e le movimentazioni la ditta dovrà provvedere a contenere la dispersione delle polveri, provvedendo alla bagnatura dei cumuli con nebulizzatori o autocisterne, soprattutto nel periodo estivo nel caso in cui avvenga l'evaporazione dei getti d'acqua dagli ugelli degli spruzzatori.*

**- matrice rumore:**

*Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene però opportuno che la ditta presenti una aggiornata documentazione di impatto acustico, che tenga conto non delle emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni dai macchinari interni all'impianto, ma anche gli impatti causati dal flusso dai mezzi pesanti in entrata e uscita*

<sup>18</sup>Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

<sup>19</sup>Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Imola(BO), con Prot.. 10230 del 13/03/2014;

<sup>20</sup>Ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 e s.m.

<sup>21</sup> Con nota P.G. 81460 del 22/05/2014;

<sup>22</sup> Con nota in atti P.G. 108625 del 07/07/2014

<sup>23</sup> Trasmessa con nota in atti P.G. 121538 del 06/08/2014;

<sup>24</sup> Con nota P.G.2014/11357 del 19/08/2014 in atti P.G. 126103 del 25/08/2014;



*all'impianto considerando i momenti di maggior afflusso, tenendo conto del clima acustico della zona e la presenza di ricettori sensibili.*

*Tale documentazione dovrà pervenire alla scrivente entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione provinciale.*

**- matrice scarichi idrici:**

*La ditta dovrà rispettare, all'interno del proprio pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue, i limiti di accettabilità per i parametri Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi fissati dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, come già previsto, ma anche i limiti di accettabilità per gli stessi parametri imposti dalla Tabella 3, scarico in acque superficiali, in funzione al fatto che a valle del bacino lo scarico delle reflue del consorzio confluisce nel corpo idrico superficiale scolo Fossetta Selice."*

In data 8/10/2014 è stata convocata<sup>25</sup> la seconda conferenza di servizi, a cui hanno preso parte la Provincia di Bologna ed Arpa Distretto di Imola che ha confermato il parere già precedentemente trasmesso.

**Sono stati acquisiti i seguenti pareri:**

- AUSL parere<sup>26</sup> favorevole:
- Comune Imola parere<sup>27</sup> favorevole

La relazione istruttoria<sup>28</sup> conclusiva della Conferenza di Servizi predisposta dall'Unità Operativa Rifiuti e Bonifiche, propone l'autorizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, Via Laguna, 27/A, Imola (BO), nel rispetto di condizioni che sono state recepite nella relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di servizi allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Nella stessa relazione istruttoria si è rilevata la non assoggettabilità dell'attività alla procedura di verifica ambientale, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della L. 116 del 11 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 trattandosi di procedura di autorizzazione di attività esistente.

Si è rilevato, altresì, che in base ai combinati disposti nelle norme di attuazione del P.T.C.P.<sup>29</sup>, del P.P.G.R.<sup>30</sup> del P.R.G.R.<sup>31</sup> e degli strumenti di pianificazione comunali di Imola vigenti, l'area di localizzazione dell'impianto esistente in oggetto risulta idonea.

<sup>25</sup> Con nota P.G.132655 del 11/09/2014;

<sup>26</sup> Con nota 99475 del 23/06/2014

<sup>27</sup> Con nota 144381 del 08/10/2014

<sup>28</sup> Agli atti P.G. N° 35954 del 18/03/2015;

<sup>29</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

<sup>30</sup> Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010

<sup>31</sup> Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 03/02/2014




Bologna, data di redazione 27/03/2015

Il Dirigente/Il Responsabile  
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

0221



**Città Metropolitana di Bologna**  
**Settore Ambiente**

**CONFERENZA DEI SERVIZI**  
(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

Provincia di Bologna  
Comune di Imola  
A.R.P.A. – Distretto Territoriale di Imola  
AUSL Imola

AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI, SITO IN VIA LAGUNA 27/A  
IMOLA (BO), PRESENTATA DALLA SOCIETÀ C.A.R. SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA LAGUNA 27/A IMOLA (BO)

Marzo 2015

PROPONENTE: C.A.R. SRL IMOLA



Oggetto: CAR Srl sede legale ed operativa in via Laguna 27/A Imola (BO) Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Codice Fiscale/P.IVA 03032890372.

**Operazione di recupero** (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R 5** – Riciclo/recupero di sostanze inorganiche

## 1. Motivazioni e descrizione del procedimento

**1.1** CAR Srl gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via Laguna 27/A Imola (BO), in virtù dell'atto di iscrizione<sup>1</sup> nell'elenco provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi della Provincia di Bologna, a cui è subentrata dal 1/01/2015 la Città Metropolitana di Bologna.

**1.2** Con una circolare del 4/12/2013<sup>2</sup>, l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha comunicato e precisato, a seguito di approfondimenti della normativa in materia<sup>3</sup>, quali siano le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti inerti non pericolosi finalizzate al loro utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, che devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 (*procedura "ordinaria"*) invece che ai sensi dell'art. 216 del medesimo d.lgs (*procedura "semplificata"*) come è attualmente<sup>4</sup>.

In particolare il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, di piazzali industriali, ecc., a meno che non sia espressamente previsto nella norma sul recupero di rifiuti in *procedura semplificata*<sup>5</sup>, va sempre autorizzato in *procedura ordinaria*<sup>6</sup>.

La circolare provinciale ha garantito la prosecuzione delle attività in essere, stabilendo, nello stesso tempo, un termine<sup>7</sup> di presentazione delle istanze di autorizzazione unica delle attività di recupero rifiuti in essere secondo il procedimento amministrativo più conforme alla norma.

**1.3** In risposta alla circolare provinciale, il gestore CAR Srl ha presentato domanda<sup>8</sup> di autorizzazione unica<sup>9</sup> dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Laguna 27/A Imola (BO), per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) delle seguenti tipologie di rifiuti inerti non pericolosi :

<sup>1</sup> in atti P.G.71888 del 07/05/2012, ai sensi del D.M. 5/02/1998;

<sup>2</sup> Agli atti P.G. 167330 del 04/12/2013

<sup>3</sup> D.M. 5/02/1998 e s.m.

<sup>4</sup> Vedi precedente punto 1.1

<sup>5</sup> D.M. 5/02/1998 e s.m.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

<sup>7</sup> definito in novanta giorni dalla data di ricevimento della circolare

<sup>8</sup> Con nota P.G. 64183 del 18/04/2014

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

- 010399 rifiuti non specificati altrimenti
- 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 060902 scorie fosforose
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100202 scorie non trattate
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti
- 100601 scorie della produzione primaria e secondaria
- 100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 100809 altre scorie
- 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 100903 scorie di fusione
- 100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 101003 scorie di fusione
- 101099 rifiuti non specificati altrimenti
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 170405 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Il quantitativo massimo annuo conferibile delle tipologie di rifiuti sopra elencati è pari a 70.000 t/a.

**1.4** Il proponente svolge attualmente un'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi<sup>10</sup> per un quantitativo massimo annuo pari a 196.500 tonn/a finalizzata, mediante opportuni trattamenti meccanici di vagliatura, macinazione, deferizzazione, ecc..., alla produzione di materie prime secondarie, quali aggregati inerti riciclati, conglomerato bituminoso di idonea pezzatura, terra pulita, per l'edilizia.

La tabella successiva descrive sinteticamente lo stato autorizzato:

OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	196.500	39.050
TIPOLOGIA	7.1/3a-c	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.2/3f	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici crudi smaltiti e cotti		
TIPOLOGIA	7.5/3c	Sabbie esauste		
TIPOLOGIA	7.6/3b-c	Conglomerato bituminoso,		
TIPOLOGIA	7.10/3e	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive		
TIPOLOGIA	7.25/3i	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi		
TIPOLOGIA	7.31 bis/3c	Terre e rocce di scavo		
TIPOLOGIA	4.1/3b	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot		
TIPOLOGIA	4.4/3e	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse		
TIPOLOGIA	5.17/3e	Loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [		

**1.5** In base alle motivazioni descritte nei precedenti punti 1.3 e 1.4, CAR Srl, chiede pertanto, con la presente istanza di autorizzazione unica, la prosecuzione della gestione dei rifiuti identificati da tutte le tipologie di rifiuti richiamati al punto 1.3, in quanto tutte le altre tipologie di rifiuti sopraelencate possono continuare ad essere gestite in *procedura semplificata*<sup>11</sup>. La capacità ricettiva complessiva di rifiuti rimane invariata, pari a 196.500 tonn/anno, mentre per la procedura "ordinaria" i quantitativi previsti sono pari a 70.000 t/a, fermo restando che la somma dei quantitativi autorizzati secondo le due suddette procedure non potrà superare 196.500 tonn/anno.

Il motivo per cui il proponente non ha presentato un'istanza volta a ricevere un'autorizzazione unica relativa alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti attualmente iscritte nell'elenco provinciale, risiede nella facoltà che ha il proponente di mantenere sulla

<sup>10</sup> Operazione R5 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.

<sup>11</sup> Vedi iscrizione in atti P.G.71888 del 07/05/2012 rilasciata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

medesima attività un doppio regime autorizzativo, uno ordinario ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, e l'altro semplificato ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale. Ciò è giustificato almeno per due motivi:

- economici, in quanto viene a ridursi l'importo della garanzia finanziaria da prestare, essendo questa prevista solo per l'autorizzazione in procedura ordinaria;
- amministrativi, in quanto eventuali modifiche dell'attività compatibili con il D.M. 5/02/1998 potrebbero essere amministrativamente gestite secondo tempi e modalità procedurali semplificate rispetto al procedimento ordinario, fermo restando le eventuali verifiche di compatibilità ambientale.

**1.6** Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., "autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali", detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto<sup>12</sup>, dovrà sostituire l'autorizzazione allo scarico delle acque prodotte dai servizi igienici annessi all'attività<sup>13</sup>, l'autorizzazione<sup>14</sup> all'emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti e matrice rumore. Le acque reflue di dilavamento dei piazzali originati dall'attività di CAR Srl sono immesse in un sistema per la gestione delle acque produttive comune a scarichi di altre attività. Detto sistema è costituito da una vasca di laminazione comune ed è gestito dal Supercondominio Lasie.

**1.7** In data 26 Giugno 2014, è stata convocata<sup>15</sup> conferenza di servizi, a cui hanno preso parte, ARPA Distretto Imola, Comune di Imola e Provincia di Bologna. La conferenza si è conclusa esprimendo un parere sospensivo mediante richiesta di integrazione<sup>16</sup> ;

**1.8** In data 06/08/2014, CAR Srl ha trasmesso la documentazione integrativa<sup>17</sup>

**1.9** ARPA Distretto di Imola ha trasmesso parere<sup>18</sup> favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **"Matrice rifiuti"**

<sup>12</sup> Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

<sup>13</sup> Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Imola(BO), con Prot. 10230 del 13/03/2014;

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 e s.m.

<sup>15</sup> Con nota P.G. 81460 del 22/05/2014;

<sup>16</sup> Con nota in atti P.G. 108625 del 07/07/2014

<sup>17</sup> Trasmessa con nota in atti P.G. 121538 del 06/08/2014;

<sup>18</sup> Con nota P.G.2014/11357 del 19/08/2014 in atti P.G. 126103 del 25/08/2014;

*La ditta dovrà dotarsi di idoneo sistema di lavaggio ruote, utilizzando anche il presente portale bagnatura dichiarato nella documentazione integrata. A conclusione dei lavori di implementazione dell'impianto presente dovrà essere inviata copia alla scrivente Agenzia.*

*Le acque reflue ed i fanghi di supero prodotti dal lavaggio ruote, dovranno essere smaltiti come rifiuto o in caso se costituiti da materiale non inquinato proveniente dall'impianto, potrà essere recuperato all'interno del sito stesso.*

- **matrice emissioni diffuse:**

*Durante le lavorazioni e le movimentazioni la ditta dovrà provvedere a contenere la dispersione delle polveri, provvedendo alla bagnatura dei cumuli con nebulizzatori o autocisterne, soprattutto nel periodo estivo nel caso in cui avvenga l'evaporazione dei getti d'acqua dagli ugelli degli spruzzatori.*

- **matrice rumore:**

*Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene però opportuno che la ditta presenti una aggiornata documentazione di impatto acustico, che tenga conto non delle emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni dai macchinari interni all'impianto, ma anche gli impatti causati dal flusso dai mezzi pesanti in entrata e uscita all'impianto considerando i momenti di maggior afflusso, tenendo conto del clima acustico della zona e la presenza di ricettori sensibili.*

*Tale documentazione dovrà pervenire alla scrivente entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione provinciale.*

- **matrice scarichi idrici:**

*La ditta dovrà rispettare, all'interno del proprio pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue, i limiti di accettabilità per i parametri Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi fissati dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come già previsto, ma anche i limiti di accettabilità per gli stessi parametri imposti dalla Tabella 3, scarico in acque superficiali, in funzione al fatto che a valle del bacino lo scarico delle reflue del consorzio confluisce nel corpo idrico superficiale scolo Fossetta Selice."*

**1.10** In data 8/10/2014 è stata convocata<sup>19</sup> la seconda conferenza di servizi, a cui hanno preso parte la Provincia di Bologna ed Arpa Distretto di Imola che ha confermato il parere già precedentemente trasmesso.

**1.11** Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<sup>19</sup> Con nota P.G.132655 del 11/09/2014;



- AUSL parere<sup>20</sup> favorevole.
- Comune Imola parere<sup>21</sup> favorevole

## 2. Descrizione del progetto.

Il progetto è sinteticamente descritto nell'allegato 1.

## 3. Garanzie finanziarie

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003 sono state determinate l'entità e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 208 del D.lgs 152/06 s.m.i..

In base alla suddetta deliberazione regionale e con riferimento specifico al pgf. 5.2 dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione, l'ammontare della garanzia è calcolata considerando i seguenti fattori:

### Operazione R5

A	Potenzialità annua dell'impianto a trattare rifiuti	70.000 ton/anno
B	Calcolo garanzia = (A x 12,00) €	(70.000 x 12€) € = 840.000,00 €

Detto importo è ridotto del 40%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, in quanto lo specifico stabilimento aziendale è certificato Uni En Iso 14001<sup>22</sup>, pertanto il nuovo importo è pari a € 504.000,00 *cinquecentoquattromilaeuro/00*.

## 4. Osservazioni dell'U.O. Rifiuti e Bonifiche

### 4.1 Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dal CER 170504.

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

#### *Rifiuti in ingresso all'impianto:*

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere

<sup>20</sup> Con nota 99475 del 23/06/2014

<sup>21</sup> Con nota 144381 del 08/10/2014

<sup>22</sup> Vedi certificato n° 5010012123 rilasciato da TUV SUD valido fino al 2016-07-24;

un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

#### *Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:*

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

**4.2** Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa (tutte le altre tipologie autorizzate escluse quelle a base terrosa)

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

#### **4.3** Lavaggio ruote automezzi pesanti.

Oltre all'installazione di un sistema lavaggio situato all'altezza delle ruote dei camion in uscita dall'impianto proposta dalla società, dovrà essere impiegata, all'occorrenza, una spazzatrice al fine di rimuovere l'eventuale materiale fangoso presente dal manto stradale antistante l'ingresso dell'impianto.

4.4 Con riferimento al parere di ARPA per la matrice scarichi acque reflue, si precisa che lo scarico è di tipo parziale pertanto ed è soggetto ai limiti imposti dalla Tabella 3 allegato 5 del D.lgs 152/06, e rappresenta un punto di ispezione e controllo parziale delle acque reflue originate dall'impianto prima dell'immissione nel sistema di raccolta gestito dal Supercondominio Lasie

#### **4.5** Non assoggettabilità alla procedura di verifica ambientale

Con l'art. 15 della L. 116 del 11 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 è stabilito che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che definisca i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento dei progetti alla procedura di verifica ambientale (Screening) cui all'art. 20 del d.lgs 152/2006 e s.m. sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato 5 alla Parte II medesimo d.lgs., la procedura di verifica ambientale (screening) sia effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.

Nel caso specifico, tenuto conto che trattasi di procedura di autorizzazione di attività esistente finalizzata al rilascio, per talune tipologie di rifiuti inerti non pericolosi, dell'autorizzazione unica secondo la più corretta e conforme alla norma "*procedura "ordinaria"*" invece che secondo la "*procedura "semplificata"*", non vi è alcun impatto ambientale aggiuntivo all'attività esistente da valutare in quanto non si prevedono modifiche dei quantitativi. I rifiuti autorizzati nel presente provvedimento sono sottoposti ai medesimi trattamenti delle altre tipologie che successivamente vengono aggregati per produrre materie prime secondarie.

#### 4.6 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione sovraordinata

Dalla verifica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente<sup>23</sup> e del Piano Provinciale di gestione rifiuti vigente (PPGR) vigente<sup>24</sup>, è emerso che il sito produttivo in oggetto sia potenzialmente idoneo allo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti in oggetto

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) prescrive che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) , all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

Il sito impiantistico in oggetto ricade in "*ambito a prevalente alta vocazione produttiva agricola*" disciplinato dall'art. 11.9. delle norme tecniche del PTCP.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti non pericolosi quali quello in oggetto, sia potenzialmente consentita, rimandando agli strumenti urbanistici comunali.

Il P.R.G. del Comune di Imola individua l'area dove è localizzato l'impianto in zona N 48 "Area di interesse"

Il PSC adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n° 41 del 27/03/2013, ha ridefinito la destinazione d'uso dell'area ed identificata con la seguente sigla "*ASP\_A - Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti art 5.2.6*".

L'impianto in oggetto risulta conforme alla pianificazione comunale.

A seguito dell'emanazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 103 del 3/02/2014 "*Proposta di adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 152/2006 e s.m.*" sono state adottate anche le relative Norme Tecniche di attuazione<sup>25</sup> che all' art. 22 commi 4, 5 e 6, stabiliscono che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate, di cui all'articolo A-

<sup>23</sup> approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

<sup>24</sup> approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010

<sup>25</sup> Parte VI del Piano

14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Come già sopra descritto l'impianto di recupero rifiuti in oggetto ricade in "*Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti art 5.2.6*", pertanto risulta compatibile in riferimento al PTCP, e quindi al PPGR, PSC, ed anche allo strumento pianificatorio regionale adottato.

## **5. Conclusioni**

La Conferenza di Servizi propone conclusivamente il rilascio dell'autorizzazione unica<sup>26</sup> alla società CAR Srl, sede legale ed operativa Via Laguna 27/A, Imola (BO), nella persona del Sig. Ferri Tiziano nato il 06/04/1958 a Dozza (BO), C.F. FRRTZN58D06D360X in qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione, relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, stabilendo quanto segue:

### **5.1 Autorizzazioni/pareri sostituiti:**

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale, di competenza comunale;
- b) autorizzazione all'emissioni aeriformi diffuse, di competenza della Città Metropolitana di Bologna;
- d) parere dell'Arpa, in materia ambientale;
- e) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro

### **5.2 Durata dell'autorizzazione :**

L'autorizzazione unica è valida per 10<sup>27</sup> (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio della determina. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, unicamente per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al successivo punto 5.4 e seguenti, è sospesa fino alla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia di Bologna.

### **5.3 Prescrizioni specifiche**

Entro 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento:

<sup>26</sup> Ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

- a) Dovrà essere installato un sistema supplementare di lavaggio ruote<sup>28</sup> con ugelli collocati ad altezza ruote ed azionati della medesima fotocellula esistente. Ad ultimazione delle opere dovrà essere inviata comunicazione alla Città Metropolitana di Bologna, all'ARPA Distretto di Imola e Comune di Imola.
- b) CAR Srl dovrà presentare ad ARPA, Comune e Città Metropolitana di Bologna, una documentazione aggiornata di impatto acustico, che tenga conto sia delle emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni dai macchinari interni all'impianto, che dagli impatti causati dal flusso dai mezzi pesanti in entrata e uscita all'impianto considerando i momenti di maggior afflusso, tenendo conto del clima acustico della zona e la presenza di ricettori sensibili.

## **5.4 Gestione dei rifiuti**

### **5.4.1 Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:**

I rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto nell'ambito della presente autorizzazione unica sono i seguenti:

- 010399 rifiuti non specificati altrimenti
- 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 060902 scorie fosforose
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100202 scorie non trattate
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti
- 100601 scorie della produzione primaria e secondaria
- 100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 100809 altre scorie
- 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 100903 scorie di fusione
- 100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 101003 scorie di fusione
- 101099 rifiuti non specificati altrimenti
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti

<sup>28</sup> Così come proposta dal gestore vedi integrazione in atti P.G. 121538 del 06/08/2014

- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 170405 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

#### **5.4.2 Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:**

La quantità massima di rifiuti di cui al precedente punto 5.4.1 conferibili all'impianto è di 70.000 tonn/anno.

Fermo resta che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto è di 196.500 t/anno di rifiuti conferibili, corrispondente alla capacità prevista nell'atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, P.G.71888 del 07/05/2012, ai sensi del D.M. 5/02/1998; detta capacità complessiva è comprensiva dei 70.000 t/a autorizzati nel presente provvedimento.

#### **5.4.3 Stoccaggio e gestione interna dei rifiuti**

- a) Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dal CER 170504 terre e rocce da scavo

#### *Rifiuti in ingresso all'impianto:*

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;



I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

*Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:*

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

b) Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa (tutte le altre tipologie autorizzate escluse quelle a base terrosa)

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.



Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

- c) Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- d) Sia garantita la separazione tra le diverse tipologie di rifiuti e le materie prime seconde presenti;
- e) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
- f) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;
- g) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di bagnatura dei cumuli.
- h) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento, per evitare il trascinamento all'esterno dello stabilimento delle polveri;
- i) Le zone percorse dai mezzi di trasporto dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione e bagnatura al fine di ridurre le emissioni di polveri;
- l) Le acque reflue ed i fanghi di supero prodotti dal lavaggio ruote, dovranno essere smaltiti come rifiuto o in caso se costituiti da materiale non inquinato proveniente dall'impianto, potrà essere recuperato all'interno del sito stesso.

#### **5.5 Gestione delle acque reflue meteoriche interne del dilavamento dei piazzali e strade interne.**

Lo scarico presente all'interno dell'impianto confluisce in un sistema comune di raccolta (bacino) in cui confluiscono gli scarichi di altre attività detto scarico è gestito dal Supercondominio Lasie.

Si richiamano le prescrizioni gestionali interne all'impianto CAR:

- a) Lo scarico nel punto di controllo parziale individuato a monte della immissione nel sistema comune di raccolta e scarico delle acque meteoriche del comparto (bacino di raccolte e laminazione in capo al Supercondominio Via Lasie) deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali limitatamente ai parametri solidi sospesi totali ed idrocarburi totali.
- b) sia effettuata con adeguata periodicità e, comunque, almeno una volta l'anno, una periodica manutenzione delle vasche di decantazione con asportazione e smaltimento dei fanghi di decantazione da effettuarsi in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- c) Sia conservata e resa disponibile a richiesta degli enti di controllo la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione periodica effettuate e dell'avvenuto smaltimento del materiale asportato e separato;
- d) il pozzetto di controllo parziale come individuato al punto a), pozzetto di conferimento acque meteoriche CAR al sistema comune di raccolta e scarico delle acque meteoriche del comparto (Supercondominio Lasie) dovrà essere tenuto in buono stato di pulizia e reso accessibile per eventuali verifiche;
- e) nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico parziale il titolare è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione al Comune ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

#### **5.6 Gestione degli scarichi acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici uffici** *(Scarico di acque reflue domestiche con sistema disperdente al suolo)*

- a) All'atto di interventi di ristrutturazione, come anche dichiarato dalla proprietà<sup>29</sup>, si provveda ad inserire per le acque saponose idoneo sistema di trattamento.

<sup>29</sup> nell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata al Comune di Imola in data 04/06/2013

- b) I sistemi di trattamento presenti dovranno soddisfare i criteri tecnici dettati dalla Delibera della Giunta Regionale n.1053/03 - Tabella A;
- c) la fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo preposti.
- d) Il sistema di sub-irrigazione dovrà essere dotato di un pozzetto di cacciata e la condotta disperdente dovrà possedere uno sviluppo lineare adeguato in funzione degli abitanti equivalenti dichiarati, una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea con profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm con base di larghezza almeno 40 cm. Il fondo deve essere occupato da uno strato di pietrisco di almeno 30 cm, con pezzatura 40/70.
- e) Il sistema di sub irrigazione dovrà essere localizzato ad una distanza superiore a 20 m dai fabbricati ed a 30 m da pozzi e condotte dell'acqua potabile. Dovrà essere garantito che tra la quota del fondo della trincea disperdente (subirrigazione) ed il livello massimo della falda sottostante sia mantenuto almeno 1 metro di terreno naturale non saturo a protezione della falda stessa.
- f) Nel corso dell'esercizio si dovrà inoltre controllare che non aumentino gli abitanti equivalenti, che il pozzetto di cacciata funzioni regolarmente, che non vi siano fenomeni intasamento e/o impaludamento del terreno occupato dal sistema di subirrigazione.
- g) Le acque meteoriche dei coperti e piazzali non dovranno essere convogliate negli impianti di depurazione delle acque domestiche;
- h) I pozzetti di raccordo e/o ispezione presenti sulle condotte di raccolta delle acque nere ed in prossimità del sistema di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in buone condizioni di manutenzione e pulizia ed accessibili per agevolare eventuali operazioni di controllo;
- i) nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il titolare è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e



gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione al Comune ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- j) Lo smaltimento delle acque non deve provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamento all' eventuale falda freatica superficiale;
- k) Siano adottate tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo dell'inquinamento;
- l) Non sia arrecato pregiudizio ai diritti di terzi;

#### **Avvertenze**

- a) Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni altra variazione che possa influire sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come autorizzato;
- b) Qualora la zona venga dotata di pubblica fognatura dovrà procedere immediatamente all'allacciamento dello scarico oggetto dell'autorizzazione di che trattasi.
- c) Si avverte che l'Autorità competente, per esigenza di maggior tutela ambientale e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, ha facoltà di richiedere successivi adeguamenti/miglioramenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

#### **5.7 Emissioni diffuse**

- a) Il gestore dovrà attivare all'occorrenza i sistemi in dotazione per la bagnatura dei rifiuti e delle materie prime secondarie stoccate (irrigatori fissi a diverso raggio di azione e cisterna mobile dotata di atomizzatori), per contenere la dispersione delle polveri;

- b) In ogni caso, l'attività di macinazione dovrà essere sospesa<sup>30</sup> ogni qual volta la velocità del vento superi i 4m/sec,

## **6. Adempimenti in caso di chiusura dell'attività**

In caso di dismissione dell'attività, dovrà essere verificato il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di attivare le eventuali procedure ed interventi di bonifica previsti dalla normativa vigente in materia;

Di tale operazione dovrà essere data comunicazione tempestivamente alla Città Metropolitana di Bologna, Comuni di Imola ed al Distretto ARPA territorialmente competente;

## **7. Garanzia finanziaria**

E' fatto obbligo alla società CAR Srl di Imola (BO) di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

- a) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia di Bologna entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento autorizzativo. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata<sup>31</sup> si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia.
- b) La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
  - da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o

<sup>30</sup> Vedi ordinanza del Comune di Imola n°619 del 25/06/2003

<sup>31</sup> Per la parte di gestione dei rifiuti;

di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

d) L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 504.000,00 *cinquecentoquattromilaeuro/00.*

e) La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

f) L'Amministrazione Provinciale di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

## **8. Raccomandazioni**

Si raccomanda di:

a) dare immediata comunicazione all'ARPA territorialmente competente ed alla Amministrazione Provinciale di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;

b) comunicare immediatamente alla Provincia di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

- c) effettuare il trasporto di rifiuti e materiali polverulenti utilizzando, per quanto possibile, contenitori chiusi o coperti in modo da evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
- d) impiegare, all'occorrenza, una spazzatrice al fine di rimuovere l'eventuale materiale fangoso presente dal manto stradale antistante l'ingresso dell'impianto.

**9. Avvertenze :**

- a) dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;
- b) La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia di Bologna, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- c) Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- d) Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

- e) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

## 10. Atto di iscrizione

L'atto<sup>32</sup> di iscrizione n. 46175/12 nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, è da intendersi riferito alle attività non ricomprese nella presente autorizzazione unica.

Le condizioni di detto atto di iscrizione sono modificate e sostituite come di seguito elencato:

- Le tipologie e quantità di rifiuti conferibili, e le operazioni svolte sono le seguenti, ai sensi del D.M: 5/02/1998 e s.m.

OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	196.500 t/anno	MC
TIPOLOGIA	<b>7.1/3a</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	<b>7.3/3b</b>	Sfridi e scarti prodotti ceramici crudi smaltiti e cotti CER=101201-101206-101208		
TIPOLOGIA	<b>7.6/3 c</b>	Conglomerato bituminoso CER=170302-200301		

La durata dell'attività di recupero dei rifiuti indicati nella tabella è fino al al **22/03/2017**;

Il quantitativo massimo di rifiuti elencati nelle sovrastanti tabelle, complessivamente conferibili all'impianto è pari a 196.500 t/a.

Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle

<sup>32</sup> in atti P.G.71888 del 07/05/2012, ai sensi del D.M. 5/02/1998;



caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

**Avvertenze:**

Dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;

Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato alla Città Metropolitana di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n.350 del 21.07.1998 e s.m.,

Per la Conferenza dei servizi  
Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche  
Dr. Salvatore Gangemi  
*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di  
Amministrazione digitale)*



## **Allegato 1**

### **Descrizione dell'impianto**

L'impianto occupa un'area di circa 49.000 mq (foglio 116 mappali 34, 751, 749, 747, 281, 604 p<sup>33</sup>, 605 p, 606.p), e viene utilizzata per lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti, il transito dei mezzi ed il deposito delle materie prime secondarie. Il piazzale sui cui poggiano i cumuli e su cui transitano automezzi e macchine operatrici è costituito da un sottofondo materiale inerte (stabilizzato).

Il piazzale e le relative aree di stoccaggio sono dotate di adeguate pendenze che permettono di raccogliere le acque meteoriche e con successivo trattamento nell'impianto dedicato di seguito meglio descritto.

L'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti è suddivisa dal gestore in due parti: una adibita allo stoccaggio dei rifiuti oggetto del presente provvedimento autorizzativo, l'altra adibita allo stoccaggio dei seguenti rifiuti iscritti nel registro Provinciale in atti P.G.71888 del 07/05/2012.

Il perimetro dell'impianto è recintato e schermato con telo ombreggiante lungo tutti i lati l'ingresso e regolato da cancello.

Al fine di limitare la diffusione di polveri l'impianto è dotato di un sistema di irrigatori posizionati in punti specifici o di possibile criticità, evidenziati nella planimetria vedi Tavola 2/3 in scala 1:500.

Il sistema di irrigatori ha lo scopo di mantenere umidi sia i percorsi, sia i cumuli dei materiali, evitando quindi, non solo la formazione di polvere derivante dalle attività di recupero vere e proprie, ma anche l'innalzamento di polvere derivante dal traffico veicolare interno all'impianto o dalle situazioni meteo climatiche contingenti.

Oltre al sistema di irrigatori fissi, nel periodo estivo si procede anche ad una bagnatura forzata, più volte al giorno, tramite una cisterna mobile dotata di atomizzatori.

L'impianto C.A.R. srl è dotato di anemometro al fine di gestire anche condizioni di eccessiva ventosità e provocare fenomeni pulverulenti. Tale strumento ha il compito di monitorare il vento, al fine di rispettare una specifica prescrizione presente in una ordinanza del Comune di Imola<sup>34</sup>, in cui si stabilisce che nel caso in cui la velocità del vento superi i 5 m/s, devono essere sospese le operazioni di recupero costituite dalle fasi di macinazione.

Sono presenti ulteriori sistema di abbattimento polveri collocati su entrambi i Mulini dedicati alla macinazione dei rifiuti, costituiti da irrigatori che nebulizzano acqua.

Sono inoltre stati installati ulteriori sistemi di contenimento delle polveri costituiti da argini di terra e/o da recinzioni alte circa ml. 4, dotate di telo frangivento, con funzione antipolvere.

<sup>33</sup> parte

<sup>34</sup> Ordinanza del Comune di Imola n° 619/2003 Prot. 31393 del 25/06/2003

## **Rete fognaria**

L'impianto è dotato di due reti fognarie una destinata alla raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento dei piazzali con immissione nel bacino comune del supercondominio ed una seconda utilizzata per la raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici<sup>35</sup>.

## **Scarico acque meteoriche di dilavamento**

Lo scarico esistente delle acque meteoriche di dilavamento confluisce in un sistema comune per la gestione delle acque produttive dove confluiscono gli scarichi di altre attività. Detto bacino è gestito dal Supercondominio Lasie che provvede per la parte comune alla manutenzione e gestione amministrativa e autorizzativa.

Il sistema interno alla ditta CAR è costituito da due dissabbiatori e un pozzetto dotato di due pompe ad immersione per il sollevamento dei reflui, a valle è presente un pozzetto di ispezione parziale individuato come punto di controllo delle acque meteoriche originate dalla stabilimento CAR a monte della immissione nel sistema comune di raccolta e scarico delle acque meteoriche del comparto (Supercondominio Lasie).

## **Scarico acque nere**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico sul suolo di acque reflue domestiche generati dai servizi WC e docce presenti nella palazzina uffici. Il sistema di trattamento è composto in sequenza da fossa Imhoff e sistema di sub-irrigazione.

<sup>35</sup> Autorizzazione del Comune di Imola n°6 del 13/3/2014 prot 10230 e sostituita dalla presente autorizzazione unica

